



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasm. n. 18-XII-
Sett. IX - Reg. - Albo
n. 06-06-2016
Il Dirigente del Servizio
L'Intendente Amministrativo
[Signature]

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>06 GIU. 2016</u> N. <u>972</u>	OGGETTO: Determinazione n. 131 del 01.02.2016 – Postalizzazione verbali cdS. Integrazione giusta ordinanza Tar Catania n. 415/2016.
N. <u>78</u> Sett. IX	
Data <u>6-6-2016</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

DETERMINAZIONE CHE NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA O ACCERTAMENTO DI ENTRATA

IL RAGIONIERE

L'anno 2016, il giorno SEI del mese di GIUGNO, nell'ufficio del settore IX, su proposta della dott.ssa Rosalba Lucenti, - Funzionario direttivo di vigilanza - il Dirigente dott. Giuseppe Puglisi ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che, giusta determinazione n. 131 del 01.02.2016, si è proceduto ad approvare il capitolato di gara avente ad oggetto postalizzazione e altri servizi connessi relativi ai verbali per violazioni al codice della strada;

Rilevato che il Consorzio Stabile Olimpo ha presentato ricorso avanti al Tar di Catania con la quale si contesta la riserva a favore di Poste Italiane del servizio di notifica dei verbali del CdS;

Letta la nota prot. n. 60438 del 27 maggio 2016 del da parte dell'Avvocatura Comunale con cui nel trasmettere l'ordinanza del Tar Catania n. 415/2016, si rileva la opportunità di *"adottare una nuova determinazione o delibera che dia un'adeguata motivazione della scelta della notifica a mezzo posta"*;

Richiamato il contenuto dell'ordinanza n. 415/2016 del Tar di Catania con la quale in sede cautelare si è accolto il ricorso presentato dal Consorzio Stabile Olimpo in quanto *"il disciplinare impugnato obbliga i concorrenti a servirsi unicamente del servizio postale per l'effettuazione delle notifiche in contestazione senza un'adeguata motivazione (Cfr. Cons. giust. Amm. Sicilia, sez. giurisd. 16.12.2013 n. 941), non sembrando potersi rinvenire la stessa nella delibera commissariale n. 267 del 28.05.2013"*;

Dare atto che i contenuti dei precitati atti anche se non materialmente trascritti fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione anche ai fini della cd. motivazione per relationem;

Letto l'art. 201 CdS il quale afferma che:

- in caso di violazione al Codice della Strada, il verbale deve essere notificato al responsabile entro 90 giorni (360 gg. se residente all'estero) dalla data d'accertamento della violazione. I 90 giorni decorrono dall'accertamento. Se il 90° giorno è festivo, il termine decade il primo giorno feriale successivo. Oltre i 90 giorni la notifica è inefficace, salvo circostanze particolari come: mancato aggiornamento del cambio di proprietà o di residenza presso i pubblici registri (art. 386 del regolamento d'esecuzione del Codice della Strada), in tal caso il termine di 90 giorni decorre dalla data in cui il comando di Polizia Locale ha avuto la possibilità di conoscere i nuovi dati (comma 1);
- alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale (comma 3);

Rilevato che ai fini dell'espletamento del servizio di notificazione dei verbali di contravvenzione al Codice della strada, l'art. 201 CdS prevede che l'Ente Locale provvede tramite la polizia municipale e/o messi comunali ed in alternativa con il servizio postale;

Rilevato che, sulla base degli ottimi risultati ottenuti in materia in termini di efficienza, efficacia ed economicità della notifica dei verbali per violazioni al codice della strada da parte di Poste Italiane, la scelta organizzativa del comune di Ragusa è stata quella di notificare i predetti verbali esclusivamente tramite Poste Italiane in quanto:

- a causa delle competenze legislative attribuite agli appartenenti al Corpo delle Polizie Municipali e della relativa carenza di personale, gli stessi vengono impiegati in servizi strettamente di polizia stradale e di sicurezza urbana;
 - la carenza di personale di messi comunali non permette di procedere nei termini di legge alla notifica dei verbali accertati dalla Polizia Municipale;
 - l'affidamento del servizio di notifica dei verbali tramite l'esternalizzazione dello stesso:
- a) oltre alle ragioni successivamente esplicitate, da un'analisi della valutazione costi/benefici di mercato, non risulta preferibile rispetto alla formula organizzativa precedente adottata in quanto la notifica dei verbali per violazioni al CdS, accertati dalla Polizia Municipale di Ragusa, richiede un'organizzazione di mezzi e di risorse tali da effettuare - nei termini di legge - la notifica su tutto il territorio nazionale di circa n. 11.400 verbali (pari al 60% su 19.000 verbali) di cui il 15% è oggetto di rinnovo, precisando che solo per il 40% dei verbali avviene il pagamento su preavviso (Cfr. determinazione dirigenziale n. 131/2016);
- b) comporterebbe un aggravamento procedimentale da parte del Comando di P.M. che sarebbe tenuto a predisporre tutta l'attività preliminare finalizzata alla notifica del verbale da parte del messo;

Letto l'art. 4 del Dlgs 261/1999 secondo cui le raccomandate contenenti multe per violazione del Codice della strada devono essere notificate solo da Poste Italiane e, conseguentemente, tutti i verbali consegnati da società

private o da corrieri, che svolgono attività concorrente a quella di Posta, con consegna della corrispondenza, sono nulli perché inesistenti;

Dato atto che la predetta normativa ancora in vigore, nonostante la parziale liberalizzazione dei servizi postali avvenuta con il Dlgs 58/2011, riserva ancora a Poste Italiane, in quanto "fornitore del servizio universale", le notifiche di atti giudiziari effettuate a mezzo posta e non quelle per le quali si sceglie di avvalersi dei messi comunali;

Letto, in particolare, il decreto legislativo 31 marzo 2011, n.58 (in Gazz. Uff., 29 aprile 2011, n. 98) con cui il legislatore nazionale è intervenuto per dare "attuazione alla direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità". Per quanto qui rileva, l'art. 4 del predetto decreto ha disposto la sostituzione del precedente art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 ("recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio") ed allo stato esso recita:

«Art. 4 (Servizi affidati in esclusiva). - 1. Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale:

- a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
- b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

Dato atto della circostanza che avvalendosi, dunque, della facoltà concessa dall'art. 1, paragrafo 5 della direttiva 2007/6/CE il legislatore nazionale, per esigenze di ordine pubblico, ha ritenuto, allo stato, di escludere dalla liberalizzazione dei servizi postali il servizio di notifica dei verbali di accertamento di infrazione al Codice della strada, servizio che pertanto legittimamente rimane affidato al fornitore universale Poste Italiane s.p.a. *(per la legittimità dell'affidamento a Poste Italiane della notifica degli atti relativi alla procedure amministrative e giudiziarie - secondo la formulazione più estesa che precedeva quella attuale - cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 31 gennaio 2013, n. 2262; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 21 luglio 2011, n. 1942; C.d.S, Sez. V, 25 luglio 2011, n. 4452; TAR Sicilia sentenza n. 801/2013);*

Rilevato, in tale contesto, che è emerso un orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui il Comune può decidere di affidare il servizio di notifiche dei verbali per violazioni al Codice della Strada anche ad un soggetto privato e non necessariamente a Poste Italiane con la conseguenza che i bandi di gara che escludono tale possibilità sono illegittimi;

Rilevato che l'affidamento della notifica dei verbali per violazioni al codice della strada a soggetti privati prevede che il messo notificatore nominato dal sindaco cerchi per ben due volte a casa il destinatario della multa e che, in caso di fallimento, si ricorra a una raccomandata con ricevuta di ritorno;

Tenuto conto che il sistema de quo prevede un duplice problema che attiene al soggetto competente ad emettere la raccomandata e, segnatamente, se tale atto deve essere spedito solo da Poste Italiane o anche da un altro operatore, nonché se il dipendente privato nominato messo notificatore dal sindaco può notificare la multa, al pari di un messo comunale;

Considerato che sulla *vexata quaestio* esiste, infatti, una profonda divergenza fra l'orientamento della giurisprudenza ordinaria e la giurisprudenza amministrativa. In particolare, si da atto che:

- secondo la giurisprudenza ordinaria (Cfr., tra tante, **Giudice di Pace di Palermo sentenza n. 871/2015** e la **Cassazione, sentenza n. 2035/2014**), la legge Finanziaria del 2006 (art. 1 commi 158 e seguenti della legge 296 del 2006), esclude che i verbali per infrazioni al Codice della Strada potevano essere notificati da privati, in quanto la predetta legge finanziaria fa riferimento espresso ai messi esterni che hanno conseguito la qualifica di messo notificatore relativi solamente agli atti di accertamento di tributi locali o in generale connessi con la riscossione delle entrate, mentre non possono notificare secondo la stessa legge atti amministrativi o verbali relativi al Codice della Strada e, conseguentemente, essendo solo Poste Italiane l'unico soggetto incaricato della notifica, a mezzo raccomandata, tanto degli atti giudiziari, quanto delle contravvenzioni per violazione del codice della strada in quanto tutti gli altri addetti ai servizi di posta privata non rivestono, a differenza di Poste Italiane, la qualità di pubblico

ufficiale: con la conseguenza che gli atti da essi redatti e notificati non godono della cosiddetta "presunzione di veridicità fino a querela di falso", ossia di quella particolare forza che la legge attribuisce, nel garantire la certezza della consegna, alle raccomandate tradizionali del postino;

- la giurisprudenza amministrativa afferma che il servizio di notifica può essere svolto anche da messi privati nominati dal Comune (Cfr. TAR Palermo, sentenza n. 00901/2014), fermo restando che non autorevole giurisprudenza amministrativa (Cfr. Tar Catania, sentenza n. 1942/2011) ha affermato che i verbali per violazioni al CdS vanno notificati da Poste Italiane;

Rilevato che ammettere la possibilità di notifica dei verbali per violazioni al Codice della Strada da parte di soggetti privati esporrebbe l'Ente a danni gravi ed irreparabili a seguito di generalizzate impugnazioni che vedrebbero il Comune certamente soccombente, con la condanna al pagamento di spese di giustizia in molti casi in misura di gran lunga superiore al valore delle stesse sanzioni irrogate in quanto secondo indirizzo dominante della giurisprudenza ordinaria - competente a decidere sui ricorsi in materia - la notifica viene considerata 'inesistente' e quindi non produttiva di effetti;

Preso atto, infine, delle problematiche in cui sono incorsi gli Enti Locali nella notifica dei verbali del CdS da parte di soggetti privati a cui sono stati conferite le funzioni di messo comunale (Cfr. comune di Palermo - www.livesicilia.it/2016/04.../palermo);

Accertata la propria competenza;

determina

- di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte vengono integralmente riportate anche ai fini della cd. motivazione per relationem;
- di integrare sotto il profilo motivazione la determinazione n. 131 del 01.02.2016 nella parte in cui obbliga i concorrenti a servirsi unicamente del servizio postale per l'effettuazione delle notifiche in contestazione in quanto:
 - 1) a causa delle competenze legislative attribuite agli appartenenti al Corpo delle Polizie Municipali e della relativa carenza di personale, gli stessi vengono impiegati in servizi strettamente di polizia stradale e di sicurezza urbana;
 - la carenza di personale di messi comunali non permette di procedere nei termini di legge alla notifica dei verbali accertati dalla Polizia Municipale;
 - l'affidamento del servizio di notifica dei verbali tramite l'esternalizzazione dello stesso:
 - a) oltre alle ragioni successivamente esplicitate, da un'analisi della valutazione costi/benefici di mercato, non risulta preferibile rispetto alla formula organizzativa precedente adottata in quanto la notifica dei verbali per violazioni al CdS, accertati dalla Polizia Municipale di Ragusa, richiede un'organizzazione di mezzi e di risorse tali da effettuare - nei termini di legge - la notifica su tutto il territorio nazionale di circa n. 11.400 verbali (pari al 60% su 19.000 verbali) di cui il 15% è oggetto di rinnovo, precisando che solo per il 40% dei verbali avviene il pagamento su preavviso (Cfr. determinazione dirigenziale n. 131/2016);
 - b) comporterebbe un aggravamento procedimentale da parte del Comando di P.M. che sarebbe tenuto a predisporre tutta l'attività preliminare finalizzata alla notifica del verbale da parte del messo;
- 2) in punto di diritto, l'art. 4 del Dlgs 261/1999 afferma che le raccomandate contenenti multe per violazione del Codice della strada devono essere notificate solo da Poste Italiane e, conseguentemente, tutti i verbali consegnati da società private o da corrieri, che svolgono attività concorrente a quella di Posta, con consegna della corrispondenza, sono nulli perché inesistenti, precisando che la predetta normativa ancora in vigore, nonostante la parziale liberalizzazione dei servizi postali avvenuta con il Dlgs 58/2011, riserva ancora a Poste Italiane, in quanto "fornitore del servizio universale", le notifiche di atti giudiziari effettuate a mezzo posta e non quelle per le quali si sceglie di avvalersi dei messi comunali. Infatti, in particolare, l'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n.58 (in Gazz. Uff., 29 aprile 2011, n. 98) che ha disposto la sostituzione del precedente art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 allo stato recita:

«Art. 4 (Servizi affidati in esclusiva). - 1. Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale:

a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

- 3) di prorogare a Poste Italiane spa il servizio di notifica dei verbali per violazioni al codice della strada, nelle more della definizione del contenzioso pendente avente ad oggetto l'annullamento della determinazione n. 131 del 01.02.2016 e di tutti gli atti presupposti e consequenziali relativi alla procedura di evidenza pubblica dell'affidamento triennale del servizio di gestione dei verbali di accertamento di violazioni al codice della strada;
- 4) di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Lucenti;
- 5) di precisare che con successiva e separata determinazione si procederà ad impegnare la somma occorrente per il servizio de quo;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento a:
 - Avvocatura Comunale per le specifiche competenze;
 - Dirigente Ufficio Contratti dell'Ente;
 - Poste Italiane spa presso la Direzione Affari Legali di Poste Italiane con sede in via Etnea 215 Catania;
 - Consorzio Stabile Olimpo presso il domicilio eletto dai difensori dello studio dell'avv. Davide Alfredo Luigi Negretti via Giuffrida 23 Catania.


Il Funzionario Responsabile del Servizio


Il Dirigente - Comandante P.M.

Da trasmettere alla Direzione Servizi Finanziari, Avvocatura Comunale e del Dirigente Settore **XII**


Il Dirigente

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 07 GIU. 2016

IL MESSO COMUNALE
(Lucia Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 07 GIU. 2016 al 14 GIU. 2016

Ragusa 15 GIU. 2016

IL MESSO COMUNALE